

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE
DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D. LGS. N. 163/2006**

Oggi 11 settembre 2015 tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, qui rappresentata dai sottoscrittori del presente documento come individuati in calce al medesimo, si sottoscrive l'accordo che segue, dandosi atto che la relativa preintesa è stata siglata in data 27.7.2015 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 223 del 18.8.2015, ha fornito l'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il presente accordo.

Art. 1 – Obiettivi e finalità

CAPO I

Fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 2 – Costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 3 – Ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 – Tipologia degli interventi che alimentano il Fondo

CAPO II

Fondo per i compensi ai dipendenti e criteri di ripartizione

Art. 5 – Campo di applicazione

Art. 6 – Entità del fondo

Art. 7 – Conferimento degli incarichi

Art. 8 – Ripartizione dei compensi

Art. 9 – Penalità per ritardi

Art. 10 – Penalità per errori

Art. 11 – Accertamento positivo

Art. 12 – Pagamento dei compensi ai dipendenti

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 13 – Copertura rischi professionali

Art. 14 – Correlazione con i compensi per incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità

Art. 15 – Correlazione con i compensi per produttività generale

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici a cura del personale interno.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare il fondo per la progettazione e l'innovazione disciplinato dall'art. 93, comma 7-bis, del codice nonché le modalità ed i criteri per la corresponsione al personale interno dei compensi connessi alla realizzazione di opere o lavori, a seguito delle modifiche intervenute con il decreto legge 24.6.2014, n. 90 convertito in legge 11.8.2014, n. 114.

CAPO I

Fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 2

Costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-bis del codice, è costituito presso il Comune di Lucca un fondo per la progettazione e l'innovazione con appositi capitoli di bilancio, le cui risorse sono rappresentate dal 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. Vengono comunque escluse dal fondo di cui al precedente comma 1 le somme per IVA, le eventuali somme accessorie messe a disposizione dall'Amministrazione per la realizzazione dell'opera nonché le somme per rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti, acquisizione aree o immobili, assicurazioni dipendenti, attività di consulenza o supporto, spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche.
3. L'importo del fondo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi.
4. Le somme che concorrono alla costituzione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. In caso di appalti misti il fondo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
6. Nei casi in cui il progetto sia costituito da più sottoprogetti specialistici, oppure la progettazione sia effettuata per stralci funzionali, il fondo è calcolato tenendo conto dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro.
7. In considerazione della particolare complessità e rilevanza economica, nei casi di project financing la somma da destinare al fondo è calcolata applicando la percentuale all'intero costo dell'opera.

Art. 3

Ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-quater, del codice, è effettivamente destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il monitoraggio della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Nell'ambito delle destinazioni di cui sopra, l'effettivo riparto ed utilizzo delle risorse è disposto, di anno in anno, con i normali strumenti di programmazione finanziaria. Avranno comunque priorità gli acquisti per i progetti, l'ammodernamento tecnologico e strumentale, nonché l'accrescimento dell'efficienza del/i Settore/i dell'Ente che si occupano di progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

2. L'80% delle risorse dello stesso fondo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter del codice, è destinato alla corresponsione ai dipendenti interni del Comune di Lucca di appositi compensi, con le modalità ed i criteri stabiliti nel successivo Capo II.

Art. 4

Tipologia degli interventi che alimentano il Fondo

1. Gli interventi che, secondo i criteri di cui al precedente art. 2, alimentano il fondo sono quelli da ricondurre all'attività di progettazione inerente un'opera o un lavoro pubblico.
2. In ogni caso non alimenta in alcun modo il fondo l'attività manutentiva, intesa sia come manutenzione ordinaria che come manutenzione straordinaria.
3. Per attività manutentiva si intende, secondo quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.

CAPO II

Fondo per i compensi ai dipendenti e criteri di ripartizione

Art. 5

Campo di applicazione

1. Il fondo per i compensi ai dipendenti - nella misura stabilita al precedente art. 3, comma 2 - viene ripartito tra il personale individuato dall'art. 93, comma 7-ter, del codice secondo le modalità ed i criteri che seguono.

Art. 6

Entità del fondo

1. Le risorse da destinare al fondo per i compensi ai dipendenti, tenuto conto dei criteri stabiliti al precedente Capo I "Fondo per la progettazione e l'innovazione", sono calcolate sommando gli importi determinati secondo i criteri di complessità (successivo comma 2) e del costo dell'opera (successivo comma 3), secondo la seguente formula:

$$\text{Fondo} = (\text{Importo a base di gara} \times \text{criteri comma 2}) + \\ + (\text{Importo a base di gara} \times \text{criteri comma 3})$$

2. In ragione della **diversa complessità delle opere**, all'importo posto a base di gara è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:
 - a) 1,0% per i progetti che presentano una obiettiva maggiore complessità, caratterizzati dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - processi produttivi innovativi per utilizzo di materiali e componenti innovativi ovvero per dotazioni impiantistiche non usuali;
 - esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica;
 - esecuzione in luoghi che presentano particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche o ambientali;
 - complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - esecuzione in ambienti aggressivi;
 - complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
 - b) 0,9% per i restanti progetti.

Nel caso in cui il dirigente competente ritenga di applicare la percentuale dell'1,0% fornirà le connesse ragioni nell'ambito della relazione a corredo della determinazione dirigenziale di attribuzione dei compensi ai dipendenti di cui al successivo art. 12.

3. In ragione dell'**entità del costo delle opere**, all'importo posto a base di gara è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:
- a) 1,0% fino a euro 1.000.000,00;
 - b) 0,8% sull'importo eccedente euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00;
 - c) 0,6% sull'importo eccedente euro 2.000.000,00 fino a euro 3.000.000,00;
 - d) 0,4% sull'importo eccedente euro 3.000.000,00 fino a euro 4.000.000,00;
 - e) 0,2% sull'importo eccedente euro 4.000.000,00 fino a euro 5.000.000,00;
 - f) 0,0% sull'importo eccedente euro 5.000.000,00.

Art. 7

Conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi inerenti le attività di cui all'art. 93, comma 7-ter, del codice è effettuato con provvedimento del dirigente preposto al Settore interessato. Lo stesso dirigente può, sempre con proprio provvedimento, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Al soggetto destituito dell'incarico, spetta - tenuto comunque conto di tutti criteri che seguono - quota parte del fondo a fronte delle attività svolte antecedentemente alla modifica/revoca.
2. Nel provvedimento di conferimento degli incarichi il dirigente indica:
 - a) il lavoro o l'opera oggetto dell'intervento;
 - b) il costo del lavoro o dell'opera;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto, tenendo conto di quanto specificato al successivo art. 9;
 - d) i dipendenti ed i compiti assegnati.
 - e) gli eventuali incarichi e collaborazioni da acquisire all'esterno dell'ente.
3. Gli incarichi devono tendere a coinvolgere con una opportuna rotazione tutti i tecnici dell'Ente, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali.
4. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento degli altri normali carichi di lavoro dell'ufficio.
5. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti di altri Settori, nel rispetto delle professionalità personali.
6. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve obbligatoriamente essere allegato alla proposta di delibera o alla determinazione dirigenziale che approva l'opera o il lavoro. Qualora ciò non avvenga gli uffici competenti (Segreteria o Ragioneria) sono tenuti ad interrompere l'iter di definizione della proposta di delibera o della determinazione, rimandando il tutto al Dirigente competente perché provveda alla necessaria integrazione.

Art. 8

Ripartizione dei compensi

1. La ripartizione della quota parte del fondo destinata ai compensi per il personale interno è operata secondo le seguenti percentuali:

a) procedimento tecnico-amministrativo	
a.1) responsabile del procedimento.....	8%
a.2) attività di supporto al R.U.P.	4%
b) progetto preliminare.....	6%
c) progetto definitivo	

- | | | |
|------|---|-----|
| c.1) | studi e indagini specialistiche | 4% |
| c.2) | altri elaborati di cui all'art. 24 del D.P.R. 207/10 | 10% |
| d) | progetto esecutivo | |
| d.1) | relazione generale e/o specialistica, elaborati grafici di dettaglio,
calcoli esecutivi, particolari esecutivi e decorativi..... | 6% |
| d.2) | altri elaborati di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/10 e perfezionamento
atti amministrativi..... | 4% |
| e) | piani della sicurezza..... | 8% |
| f) | direzione lavori..... | 18% |
| g) | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione..... | 8% |
| h) | direttore operativo..... | 7% |
| i) | ispettore di cantiere | 4% |
| j) | collaudo/C.R.E..... | 5% |
| k) | collaboratori tecnico/amministrativi che partecipano alle predette attività..... | 8% |
2. Qualora il responsabile del procedimento non si avvalga di altri soggetti per lo svolgimento di attività di supporto, allo stesso spetta sia la percentuale di cui alla lettera a.1) che quella di cui alla lettera a.2);
 3. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 163/06, è consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare o definitivo) purché il livello successivo (esecutivo) contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e sia garantita la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Gli elaborati costituenti i tre livelli di progettazione, ai sensi del medesimo articolo del codice, verranno stabiliti discrezionalmente dal Responsabile del procedimento in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare. Ciò premesso, fatto salvo il ricorso ad incarichi professionali, anche qualora venga omesso un livello progettuale, saranno riconosciute al gruppo di progettazione le quote di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1.
 4. Per quanto attiene l'Ufficio di Direzione Lavori (*art. 130 D.Lgs. 163/06 e art. 147 DPR 207/10*), qualora per la dimensione, la tipologia e la categoria d'intervento, non sia necessario nominare il Direttore Operativo e/o l'Ispettore di Cantiere, le loro funzioni verranno assolte dal Direttore dei Lavori a cui spetterà anche la percentuale di cui alle lettere h) ed i).
 5. Qualora alcune delle fasi di attività/prestazioni contemplate nel precedente comma 1 siano affidate all'esterno, la corrispondente quota parte del fondo non è attribuita al personale interno e costituisce economia di spesa. Qualora la prestazione attribuita a soggetti esterni riguardi solo parzialmente la fase di attività/prestazione di cui al precedente comma 1, la quota parte del fondo non attribuita al personale interno che costituirà economia di spesa è determinata proporzionalmente alle aliquote stabilite nel Decreto 31 ottobre 2013 n 143 (*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*).
 6. Gli incentivi complessivamente corrisposti a questo titolo nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine ogni dipendente beneficiario di compensi al presente titolo è tenuto a produrre al proprio dirigente nonché all'Ufficio "Trattamento economico del personale", antecedentemente alla determinazione dirigenziale di liquidazione dei compensi, apposita autocertificazione dei compensi percepiti al medesimo titolo da altre amministrazioni nell'anno di riferimento. La predetta autocertificazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, anche per quanto riguarda l'aspetto delle relative responsabilità penali in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci.
 7. Non potrà beneficiare del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
 8. Gli incentivi da corrispondersi al personale sono da intendersi comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
 9. Le somme riconosciute ai singoli dipendenti sono erogate al netto dell'IRAP.

10. In ogni caso l'effettiva assegnazione dei compensi ai dipendenti, nel rispetto delle quote definite nel presente articolo per ogni fase di attività/prestazione, dovrà tener conto delle eventuali penalità per ritardi o errori e dell'accertamento positivo in ordine agli incarichi affidati. In particolare, in caso di ritardi o errori, verrà applicato quanto stabilito ai successivi artt. 9 e 10; in caso di mancato accertamento positivo verrà applicato quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 9

Penalità per ritardi

1. Qualora si verificano ritardi rispetto ai termini indicati nel provvedimento di conferimento degli incarichi entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni e tali ritardi siano imputabili all'attività svolta dai dipendenti interessati alle singole prestazioni, le percentuali di ripartizione spettanti per ogni singola attività saranno abbattute nell'ordine del 5% per ogni mese di ritardo. A tal fine la frazione del mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
2. Per le finalità di cui al precedente comma si precisa che:
 - i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, eventualmente incrementato della durata delle sospensioni e/o proroghe concesse all'Appaltatore secondo quanto previsto dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010 specificando che:
 - la sospensione dei lavori è ammessa quando circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte o per ragioni di pubblico interesse o necessità (rif. art. 159, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207/2010);
 - la proroga è ammessa quando l'esecutore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per cause a lui non imputabili;
 - la necessità di prevedere sospensioni e/o proroghe non deve derivare da errori o omissioni del progetto appaltato e/o del direttore dei lavori;
 - i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. Inoltre non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti di cui all'art. 132, comma 1, lettera a), b), c) e d) del codice, ovvero:
 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - per cause imprevedute e imprevedibili, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - qualora nel corso dell'intervento si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore.
4. Le quote non assegnate al presente titolo costituiscono economie di spesa.

Art. 10

Penalità per errori

1. Qualora in fase di realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico si verificano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo al netto del ribasso d'asta, le percentuali di ripartizione spettanti per la progettazione esecutiva di cui alla lettera d), comma 1, del precedente art. 7, verranno abbattute del 100%.
2. Ai fini degli effetti del precedente comma 1, non sono computabili gli incrementi dei costi derivanti da:

- varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del codice ad eccezione della lettera "e" (varianti in corso d'opera a seguito di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione).
 - opere complementari ai sensi dell'art. 147 del codice;
 - revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 133, comma 3, del codice;
 - imprevisti e/o i lavori in economia esclusi dall'appalto ma previsti nel quadro tecnico economico redatto nel rispetto dell'art. 16 del DPR 207/2010 e s.m.i..
3. Le quote non assegnate al presente titolo costituiscono economie di spesa.

Art. 11

Accertamento positivo

1. Il dirigente assegna le percentuali indicate al precedente art. 8, comma 1, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
2. Qualora l'accertamento sia positivo il dirigente applicherà la percentuale indicata.
3. In caso di mancato accertamento positivo il dirigente, motivando opportunamente, non applicherà la percentuale indicata e quindi non verrà riconosciuto alcun compenso al dipendente interessato.
4. Le quote non assegnate al presente titolo costituiscono economie di spesa.

Art. 12

Pagamento dei compensi ai dipendenti

1. La liquidazione dei compensi al personale interno è disposta con determinazione dirigenziale del dirigente preposto alla struttura competente, tenuto conto delle eventuali penalità stabilite ai precedenti artt. 9 e 10 e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati stabilito al precedente art. 11, da effettuarsi anche con il responsabile/i del procedimento.
2. Il dipendente ha diritto alla liquidazione dei compensi, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, a titolo di acconto, anche prima della completa realizzazione dell'opera, purchè abbia terminato ciascuna fase di attività ed abbia quindi effettuato e concluso le singole relative prestazioni. Al momento della completa realizzazione dell'opera, effettuate le opportune valutazioni da parte del dirigente preposto alla struttura competente, le somme percepite a titolo di acconto diverranno definitive o, se necessario, saranno oggetto di revisione qualora si siano verificati incrementi dei tempi o dei costi inizialmente previsti.
3. Le valutazioni in ordine a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 sono contenute in apposita relazione che il dirigente preposto redige a corredo della determinazione di cui al precedente comma 1.
4. Nella predetta relazione il dirigente dà anche ragione della applicazione della percentuale dell'1,0% relativa alle opere o lavori di maggiore complessità, secondo il criterio stabilito al precedente art. 6, comma 2.
5. La determinazione dirigenziale di liquidazione, riferita ai compensi dovuti per l'esercizio precedente, dovrà essere trasmessa dal dirigente del Settore all'Ufficio finanziario entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. Di norma, compatibilmente con le esigenze di servizio e le verifiche necessarie, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono contabilizzati nella busta paga del primo mese successivo.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 13

Copertura rischi professionali

1. Restano a carico dell'Ente le spese per la stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati della progettazione, della verifica del progetto, della direzione lavori e del collaudo dell'opera, di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14

Correlazione con i compensi per incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità

1. Ai dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità che beneficiano di compensi al presente titolo si applica quanto previsto all'art. 82 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi inerente i valori economici delle indennità di posizione e di risultato stabiliti per detti incarichi.

Art. 15

Correlazione con i compensi per produttività generale

1. Ai restanti dipendenti che beneficiano di compensi al presente titolo si applica quanto previsto al punto 5.6 "Correlazione tra compensi per produttività generale e compensi per leggi speciali" del sistema di valutazione delle performance del personale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente disciplina si applica a tutte le attività espletate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11.8.2014 n. 114 di conversione del decreto legge 24.6.2014 n. 90 (19 agosto 2014). La previgente disciplina continua ad applicarsi a tutte le attività espletate ma non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della legge 11.8.2014 n. 114 di conversione del decreto legge 24.6.2014 n. 90. Valgono in ogni caso a tal fine le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Il limite complessivo annuale ai compensi destinabili al singolo dipendente contenuto nel precedente art. 8, comma 6, opera sin dall'annualità 2014.
3. L'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dai compensi in questione si applica dalla data di entrata in vigore del decreto legge 24.6.2014 n. 90 (25 giugno 2014).

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Per la delegazione trattante di parte sindacale